



IL RETTORE

VISTO l'art.19 della legge del 30.12.2010 n. 240, modificata con Decreto Legge 9.02.2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella Legge 4.04.2012 n. 35;

VISTO il D.M. n. 45 /2013 *“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”*;

VISTE le delibere del Senato Accademico rispettivamente del 17/9/2013, dell'8/10/2013 e del 21/01/2014 che hanno approvato il nuovo Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca e successive modifiche;

VISTI i Decreti Rettorali nn.3422 del 10/10/2013 e 293 del 4/2/2014 con i quali è stato emanato il suindicato Regolamento;

CONSIDERATO il parere della Commissione istruttoria per i dottorati di ricerca reso in data 22/5/2015;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 9/6/2015 che ha modificato il Regolamento in parola nei seguenti punti:

- **il comma 3 dell'art. 2 è così modificato:** *Un Corso di Dottorato può essere attivato con un numero medio di almeno sei borse, fermo restando che, per il singolo ciclo di dottorato, tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente.*
- **il comma 1 dell'art. 12 è così modificato:** *“.....e alla discussione della tesi entro il 28 febbraio. L'ammissione all'esame finale, corredata dalla presentazione del Collegio, deve essere comunicata al Settore Dottorato di Ricerca almeno un mese prima della data fissata per la discussione.....”*;

DECRETA

La modifica del “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca” nei seguenti punti:



- **il comma 3 dell'art. 2 è così modificato:** *Un Corso di Dottorato può essere attivato con un numero medio di almeno sei borse, fermo restando che, per il singolo ciclo di dottorato, tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente.*
- **il comma 1 dell'art. 12 è così modificato:** *“.....e alla discussione della tesi entro il 28 febbraio. L'ammissione all'esame finale, corredata dalla presentazione del Collegio, deve essere comunicata al Settore Dottorato di Ricerca almeno un mese prima della data fissata per la discussione.....”;*

L'allegato Regolamento è parte integrante del presente decreto.

f.to IL RETTORE
Prof. Eugenio Gaudio



REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Questo Regolamento disciplina il funzionamento dei Dottorati di Ricerca (Corsi e Scuole) con sede amministrativa presso Sapienza Università di Roma nonché la partecipazione a Dottorati di Ricerca attivati presso altre sedi.
2. I Corsi di Dottorato hanno durata triennale.
3. La frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Dottorato, a Corsi di Laurea di qualsiasi livello, a Scuole di Specializzazione, a Tirocini Formativi Attivi (TFA) e a Master di I e II livello.
4. E' prevista la frequenza congiunta del corso di dottorato con l'ultimo anno di un corso di specializzazione medica e conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) lo specializzando vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato deve frequentare una Scuola di Specializzazione di questo Ateneo;
 - b) la frequenza congiunta deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola di specializzazione, nel rispetto di quanto previsto nel contratto di formazione specialistica, a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola medesima. L'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto;
 - c) il Collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;
 - d) la frequenza del dottorato non dà luogo ad alcuna forma di retribuzione.

Articolo 2 - Requisiti e condizioni per l'attivazione dei Corsi

1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, secondo le modalità indicate nell'art. 3 del D.M.45/2013.

Sono istituiti dal Rettore con proprio decreto, su delibera del Senato Accademico, sentita la Commissione di cui al successivo comma 4).

In particolare:

- a) in caso di nuova istituzione i corsi sono proposti dai Dipartimenti, previa verifica di adeguate risorse umane e finanziarie;
 - b) in caso di rinnovi le proposte sono presentate dal Coordinatore, sentito il Collegio del Dottorato e informata tempestivamente la struttura originariamente proponente.
2. L'approvazione dei corsi di dottorato è subordinata alla verifica e alla valutazione dei seguenti elementi:
 - a) la validità scientifica e la coerenza del programma formativo con gli obiettivi del progetto;
 - b) la presenza di un Collegio di Docenti, composto da almeno sedici docenti in ruolo, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi stranieri, il Collegio può essere integrato fino a un quarto da soggetti



- appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca o posizioni equivalenti negli enti stranieri;
- c) per i professori e ricercatori universitari in servizio presso un altro Ateneo, la partecipazione al Collegio è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza. Per i professori e ricercatori universitari in servizio presso Sapienza è necessario il nulla osta del Consiglio di Dipartimento di afferenza per poter partecipare a Collegi di altre istituzioni. L'eventuale diniego deve essere motivato. Ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale;
 - d) fermi restando i requisiti di cui al precedente comma b), il possesso, da parte dei membri del Collegio, di documentati risultati di ricerca negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento alle cinque pubblicazioni più significative degli ultimi cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento e il possesso, per almeno il 50% dei 16 componenti "obbligatori", dei parametri che i ricercatori debbono avere per essere idonei nel concorso per professori di seconda fascia e i professori associati e ordinari per quelli di prima fascia. Resta fermo il possesso, per il coordinatore, dei requisiti richiesti per partecipare come commissario nelle commissioni di abilitazione nazionale e con esclusione dei ricercatori inattivi;
 - e) la presenza di una pagina web, nel sito del Dipartimento cui afferisce il Corso di dottorato, indicante chiaramente l'attività scientifica e didattica dell'ultimo anno, le pubblicazioni dei dottorandi ed una breve relazione annuale sull'attività svolta da ciascun dottorando;
 - f) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - g) la previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico nonché nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
3. Un Corso di Dottorato non può essere attivato con un numero medio di almeno sei borse, fermo restando che, per il singolo ciclo di dottorato, tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente.
4. Le proposte di istituzione/rinnovo dei Corsi di Dottorato vanno presentate entro il 31 gennaio di ogni anno. Le proposte si adegueranno, nel contenuto e nel formato, alle linee guida approvate dal Senato Accademico e alla normativa vigente.
5. Esse sono valutate da una Commissione istruttoria, nominata dal Rettore, su proposta del Senato Accademico. Tutti i componenti della predetta Commissione debbono essere in possesso, al momento della designazione, dei requisiti richiesti per essere nominati commissari di concorso secondo le mediane ANVUR. In particolare, il Rettore designa 4 componenti, di cui uno Presidente, tra i professori di ruolo e ricercatori; il Senato Accademico designa un componente per Facoltà, ciascuna delle quali propone a tal fine una terna di nominativi.
6. La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 15 aprile di ciascun anno, proponendo al Senato Accademico una ripartizione, tra le proposte valutate



meritevoli di accoglimento, dei posti e delle borse rese possibili dagli stanziamenti di bilancio, dalle indicazioni ministeriali nel trasferimento dei fondi per le attività di dottorato e dalle esigenze di riequilibrio.

7. La predetta Commissione, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione di Ateneo e il Team Qualità, cura l'attivazione di sistemi di valutazione e di assicurazione qualità, relativi alla permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento, alla rispondenza dei singoli Corsi agli obiettivi formativi di cui all'articolo 5, anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi, e alla valutazione dei 16 componenti "obbligatori" del Collegio Docenti.

La valutazione dei componenti eccedenti i 16 "obbligatori" è facoltativa e non concorre al giudizio che conduce alla decisione di accreditamento.

8. La medesima Commissione procede alla valutazione del funzionamento dei singoli Dottorati, nonché a rilevare le attività dei dottorandi, segnalando al riguardo al Collegio e al Senato Accademico eventuali rilievi.

Articolo 3 - Convenzioni e Consorzi

1. I Corsi di Dottorato di ricerca di "Sapienza" Università di Roma, possono essere accreditati anche:

- a) in convenzione con università, amministrazioni ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, anche con attivazione di un curriculum specifico nel caso di dottorati articolati in più curricula, fermo restando che la sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
- b) in consorzio con altre università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
- c) in consorzio con enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che la sede amministrativa del consorzio è l'università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
- d) in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che la sede amministrativa del dottorato è l'università, cui spetta il rilascio del titolo accademico. Il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili è pari a quattro.

2. Le proposte di convenzione o di consorzio devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente alle proposte di cui al comma 4) dell'art. 2 del presente Regolamento e i relativi accordi devono essere perfezionati entro il 30 aprile di ogni anno. Gli accordi devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e almeno 3 borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Fanno eccezione i dottorati attivati in convenzione con università straniera e in collaborazione con le imprese (compresi i dottorati industriali), il cui contributo deve prevedere almeno 4 borse.



Articolo 4 - Funzioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei Docenti è costituito da professori di ruolo e ricercatori in conformità con quanto stabilito dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 45.
2. La costituzione del Collegio, in prima attivazione del corso, è definita nella relativa proposta. Successivamente le variazioni nella composizione del Collegio dei docenti sono determinate dal Coordinatore del Corso, su delibera del Collegio stesso. Le variazioni predette sono comunicate ai Dipartimenti interessati che ne prendono atto e al Settore Dottorato.
3. Il Collegio determina le linee guida delle strategie formative del Dottorato, approva le ammissioni agli anni successivi al primo - previa valutazione del lavoro dei dottorandi - approva le scelte relative alle tematiche di tesi e la designazione del supervisore o dei supervisori, valuta i progressi nella preparazione delle tesi, delibera motivatamente in merito alle esclusioni e alle sospensioni dei Dottorandi dalle attività, nonché in merito all'ammissione all'esame finale.
4. L'attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai componenti del Collegio nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art.6 della L. 30/12/2010 n. 240.
5. Il Collegio elegge tra i suoi componenti un Coordinatore, facente parte di "Sapienza", che deve essere un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza di disponibilità, un professore di seconda fascia a tempo pieno. Il Coordinatore dura in carica 3 anni e non può essere immediatamente rieleggibile per più di una volta. Il Coordinatore presiede le riunioni del Collegio, sottopone proposte ad esso e dà attuazione alle sue determinazioni, amministra i fondi di funzionamento del dottorato, stabilisce nel dettaglio le attività formative, predispone le proposte di rinnovo, sentito il Collegio e provvede a tutte le esigenze non esplicitamente previste perseguendo la migliore funzionalità e qualità delle attività di Dottorato. Il Coordinatore autorizza i dottorandi a svolgere le loro ricerche all'estero, nei limiti consentiti.
6. Alle riunioni del Collegio possono partecipare, su invito del Coordinatore, senza diritto di voto, studiosi coinvolti nelle attività formative del Dottorato.

Articolo 5 - Obiettivi formativi

I programmi formativi devono essere chiaramente definiti e coerenti rispetto agli obiettivi formativi e concretamente verificabili. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricula dei corsi di dottorato sono valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.

Articolo 6 - Posti di Dottorato, borse di studio, contributi, esoneri e spese di funzionamento

1. Posti e Borse

L'Università conferisce i posti di Dottorato e le borse di studio in conformità ai seguenti criteri:

- a) i posti sono assegnati previa valutazione comparativa del merito;
- b) le borse disponibili sono attribuite secondo l'ordine della graduatoria concorsuale. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica equivalente determinata ai sensi della normativa vigente;



- c) l'importo delle borse di studio di Dottorato non può essere inferiore a quello determinato dalla normativa vigente;
- d) la borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi;
- e) al fine di attrarre i migliori candidati fuori sede dall'Italia e dall'estero l'importo delle borse di cui alla precedente lettera c) può essere maggiorato, per i vincitori in graduatoria, su proposta del Collegio di Dottorato e delibera del Consiglio di Dipartimento presso il quale sono disponibili i fondi, derivanti da entrate autonome, che assicurano la copertura finanziaria del provvedimento. Il Consiglio di Dipartimento, nel deliberare in merito a tale maggiorazione, provvederà anche a fissare i criteri per l'attribuzione della stessa qualora si debba procedere a valutazioni comparative tra più candidati. La maggiorazione della borsa verrà corrisposta ai candidati previo trasferimento sul B.U. dei fondi necessari;
- f) il numero di borse di studio conferite dalle Università su fondi comunque reperiti è almeno pari alla metà dei posti di Dottorato messi a concorso per ciascun Corso;
- g) l'erogazione della borsa di studio è dovuta per l'intera durata legale del Corso. Per gli anni successivi al primo, la borsa deve essere rinnovata previa verifica dei requisiti per la fruizione della stessa e subordinatamente all'ammissione all'anno successivo da parte del Collegio dei Docenti; non possono essere attribuite borse per periodi parziali a seguito di rinunce di altri vincitori;
- h) in caso di sospensione del dottorando dal Corso di Dottorato o di esclusione dallo stesso o di incompatibilità sopravvenuta non è dovuta l'erogazione della borsa;
- i) il pagamento della borsa di studio è effettuato mensilmente;
- j) l'importo della borsa di studio è aumentato del 50% per gli eventuali periodi di studio o ricerca all'estero che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Coordinatore del corso e comprovati da un'attestazione dell'Istituzione ospitante. Tali documenti, entrambi in originale, dovranno essere consegnati all'Ufficio dottorato al termine del periodo di soggiorno all'estero; le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, e, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica. Il dottorando che ha superato le procedure di verifica ha diritto a conservare la borsa di studio;
- k) il limite di reddito imponibile personale annuo lordo per poter fruire della borsa di Dottorato è fissato in € 16.000 - esclusa la borsa - ed è aggiornabile con decreto del Rettore;
- l) i casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente;
- m) in caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si riferisce all'anno accademico o sua frazione;



n) nel corso dell'anno di frequenza congiunta di cui all'art. 1 - comma 4 del presente Regolamento, non si può percepire la borsa di studio di dottorato.

2. Tasse universitarie

- a) Gli iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca sono tenuti a pagare ogni anno i diritti di segreteria e/o le tasse universitarie. Con riguardo alla determinazione delle tasse universitarie si applica quanto disposto annualmente dal Manifesto degli Studi. Agli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca si applicano le tasse previste per le Facoltà appartenenti al primo gruppo.
- b) I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università, nonché quelli che conseguano una borsa erogata per l'intera durata del ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico anche estero, sono esonerati dalle tasse di cui alla lettera a) ma non dal pagamento dei diritti di segreteria.
- c) Contestualmente all'ammissione al 2° e 3° anno di Corso, i Collegi possono esonerare dal pagamento delle tasse i dottorandi iscritti senza borsa che siano risultati particolarmente meritevoli. I criteri per l'esonero dovranno essere prefissati dagli stessi Collegi. I dottorandi esonerati dai Collegi al pagamento delle tasse sono comunque tenuti al pagamento dei diritti di segreteria.

3. Funzionamento dei Dottorati

- a) l'Università determina per ciascun anno l'ammontare dei fondi destinati alle borse di studio tenendo conto anche dei fondi acquisiti mediante finanziamenti provenienti da enti pubblici/privati e altre sedi Universitarie;
- b) l'Università determina, altresì, l'ammontare del contributo di funzionamento a favore dei Corsi di Dottorato da utilizzare per attività esclusivamente destinate al buon funzionamento del Corso stesso, per coprire le esigenze di mobilità dei dottorandi e per far fronte alle spese connesse allo svolgimento dei concorsi e delle prove finali;
- c) a decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa ed è pertanto decaduto dallo status di dottorando, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.

Articolo 7 - Condizioni e modalità di accesso

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dal Collegio Docenti nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

2. Chi ha già conseguito il titolo di Dottore di Ricerca può essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di selezione, un secondo Corso di



Dottorato, purché le tematiche ed i settori scientifico-disciplinari siano differenti da quelli relativi al corso per il quale è stato conseguito il titolo.

3. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano presentato domanda di concorso e siano risultati idonei alle prove concorsuali potranno essere ammessi in soprannumero al corso di dottorato e avranno l'obbligo di pagare i contributi di iscrizione e frequenza annuali previsti per il corso stesso, salvo esonero da parte del Collegio Docenti secondo criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione.

4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

5. Ciascun Collegio può determinare, in tempo utile per la pubblicazione del bando, specifiche modalità e criteri per l'ammissione ai Corsi di Dottorato rispettando comunque principi di selettività e trasparenza nonché un'idonea valutazione comparativa dei candidati.

6. In assenza di specifiche modalità e criteri, le prove di ammissione si svolgeranno con prove scritte e orali, valutate dalle Commissioni giudicatrici di cui al successivo art. 9, salvo quanto previsto dal comma 7 per gli studenti stranieri.

7. Gli studenti stranieri, aventi i requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, che non intendono concorrere alle borse di studio bandite da "Sapienza", ovvero agli incrementi previsti dall'art. 6 comma e), possono richiedere di essere valutati per l'ammissione in soprannumero. A tal fine, i candidati devono presentare regolare domanda nei tempi e nei modi riportati nel bando, indicando nella stessa tale modalità di valutazione. I candidati sono, altresì, tenuti a produrre, contestualmente alla domanda, la documentazione sui percorsi formativi e sui risultati conseguiti nelle forme legalmente previste come indicato nel bando concorsuale. Essi possono chiedere di essere valutati su dossier e/o tramite colloquio. Il dossier deve contenere ogni evidenza atta a consentire una valutazione delle potenzialità scientifiche del candidato e, in particolare, un adeguato progetto di ricerca (scritto in italiano o inglese o francese). Il colloquio si svolgerà invece, laddove il candidato non riceva diversa comunicazione, contestualmente allo svolgimento della prova orale dei candidati al concorso. Il Coordinatore, sentito il Collegio, può respingere la domanda di ammissione in soprannumero ovvero accoglierla, fissando in tal caso, nel rispetto del precedente comma 5, la procedura cui la Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 9 dovrà attenersi. Resta fermo, per gli studenti stranieri ammessi in soprannumero, che non siano titolari di borsa di studio erogata da Enti italiani o esteri per la frequenza del Corso di Dottorato, l'obbligo del pagamento delle tasse universitarie, oltre ai diritti di segreteria.

8. I criteri e modalità di cui al precedente comma 5, adottati ai fini delle prove di ammissione, sono resi pubblici mediante pubblicazione sulle pagine web di "Sapienza". Il Bando di concorso indica quali Corsi hanno un proprio autonomo disciplinare di ammissione.

9. Il Bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore dell'Università che dispone anche la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Bando di concorso indica:



- a) il numero dei posti per ciascun Corso di Dottorato di ricerca;
- b) il numero e l'ammontare delle borse di studio, nonché il numero dei posti attivati in collaborazione con le imprese, i dottorati industriali e i contratti di alto apprendistato, di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse;
- c) l'ammontare delle tasse a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del presente Regolamento;
- d) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- e) la data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, ove già fissati, ovvero le modalità di convocazione dei candidati.

10. Il bando di concorso, redatto in italiano e in inglese, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ufficio Dottorato dell'Ateneo, di norma entro il 15 giugno di ogni anno e pubblicizzato, sempre in via telematica, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero. I concorsi di ammissione dovranno essere espletati entro il 30 settembre di ogni anno. Il mancato rispetto di questo termine costituirà elemento di valutazione negativa in fase di attribuzione dei posti e delle borse negli anni successivi nonché di accreditamento.

11. Il numero di posti di cui al precedente comma 9, lettera a), è maggiorato per ogni studente straniero ammesso in soprannumero, di norma, fino a un terzo. Tali posti possono essere ulteriormente maggiorati, sempre nella misura complessiva di un terzo, per ogni titolare di assegno di ricerca e per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano superato le prove di ammissione.

12. Per i corsi articolati su più curricula il concorso e la Commissione giudicatrice sono comunque unici, come unica è la graduatoria di merito finale. L'attivazione del singolo curriculum dipende dal posizionamento in graduatoria dei vincitori, in base alla scelta da loro effettuata.

13. I candidati utilmente collocati nella graduatoria perfezioneranno la loro iscrizione secondo le modalità rese note sul sito web del Settore Dottorato di Ricerca. Previo accordo col Coordinatore del Corso, nelle more del perfezionamento delle pratiche amministrative, i vincitori possono iniziare la loro attività.

Articolo 8 - Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1. Sapienza può attivare corsi di dottorato in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2. Sapienza può altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione. In un corso di dottorato dove sono attivati uno o più curricula di ricerca, e' possibile attivare anche un singolo curriculum industriale o in collaborazione con le imprese per il quale non è previsto un numero minimo di posti.

3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.



4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Articolo 9 - Commissioni giudicatrici per il concorso d'ammissione

1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca sono nominate con decreto del Rettore o suo delegato e sono composte da non meno di tre membri titolari e tre supplenti scelti fra professori e ricercatori, anche di altre Università italiane e straniere, aventi competenze specialistiche nei settori cui si riferisce il Corso. Nel caso di Dottorati in convenzione con enti pubblici o privati, attivati ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 8, le Commissioni possono inoltre essere integrate da un esperto operante presso tali soggetti con parità di funzioni rispetto agli altri membri.

2. I componenti della Commissione sono scelti dai Consigli di Dipartimento tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei docenti. Per qualsiasi tipo di dottorato, ivi compresi i Dottorati internazionali disciplinati nei successivi articoli, non si può far parte, in qualità di componente effettivo, della Commissione d'ingresso dello stesso corso di dottorato per due cicli consecutivi.

3. La Commissione è comunque unica anche per i corsi di dottorato articolati in curricula.

Articolo 10 - Svolgimento dell'attività del Dottorato

1. Gli obblighi ed i diritti dei dottorandi sono determinati dai Collegi dei docenti;

2. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno;

3. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività didattica integrativa entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico. Tale attività può comprendere esercitazioni, seminari e tutorato per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale e non può comprendere la partecipazione alle commissioni di esami di laurea né la sostituzione di docenti ufficiali. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico - assistenziale. La formazione del Dottore di Ricerca può comprendere un eventuale periodo di studio all'estero e l'effettuazione di stage presso enti pubblici e privati per periodi di durata complessivamente non superiore alla metà della durata del Corso di Dottorato.

4. Il Collegio, in caso di risultati insufficienti alle prove di valutazione intermedia, in caso di assenteismo ingiustificato e prolungato o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il Dottorato nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, usufruisce della sua accoglienza e dei suoi servizi, può motivatamente deliberare la decadenza del dottorando dal Corso.

5. A seguito di istanza scritta del dottorando, la frequenza del corso di dottorato può essere sospesa, di norma per il massimo di un anno, previa deliberazione del Collegio dei docenti, nei seguenti casi:



- a. servizio militare ovvero servizio civile;
 - b. opportunità di studio o di lavoro a termine che non siano incompatibili con una ripresa successiva delle attività del Dottorato;
 - c. grave e documentata malattia.
6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
7. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
8. Qualora un dottorando decida di iscriversi ad uno dei Corsi di studio indicati all'art. 1 comma 3 dovrà presentare al Collegio dei Docenti formale richiesta di autorizzazione al congelamento della carriera.
9. Nel deliberare in merito alla sospensione, il Collegio può fissare termini, condizioni o verifiche, compatibilmente con le scadenze di valutazione intermedie, concedendo il passaggio agli anni successivi con riserva fino al completo recupero del periodo di sospensione ed al completamento della durata legale del corso.
10. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo; entro la stessa data i Collegi deliberano in merito agli esoneri dai pagamenti dei contributi di cui all'art. 6, comma 2, lettera c). I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.
11. Ogni studente di dottorato dispone di un proprio indirizzo mail messo gratuitamente a disposizione da "Sapienza". Le comunicazioni del Coordinatore o degli uffici amministrativi agli studenti effettuati via e-mail sono valide. Eventuali comunicazioni riguardanti specifici provvedimenti amministrativi che abbiano conseguenze limitative dei diritti degli interessati saranno, invece, inoltrate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.
12. Ogni studente di dottorato è tenuto altresì a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.

Articolo 11 - Rappresentanza dei Dottorandi

1. Limitatamente a questioni di tipo organizzativo, didattico e relative ai criteri per l'uso dei fondi di funzionamento, partecipano alle riunioni del Collegio due studenti di dottorato eletti dagli studenti stessi. Tali studenti possono coincidere o meno con i rappresentanti nei Consigli di Dipartimento.
2. La rappresentanza degli studenti di dottorato nei Consigli di Dipartimento è disciplinata dai rispettivi regolamenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto di "Sapienza".

Articolo 12 - Tesi di Dottorato

1. I candidati, dopo la scadenza della durata legale del Corso di Dottorato, devono sottoporsi alla valutazione e alla discussione della tesi per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca entro il 28 febbraio di ciascun anno. L'ammissione all'esame finale, corredata dalla presentazione del Collegio, deve essere comunicata al Settore Dottorato di Ricerca almeno un mese prima della data fissata per la discussione, unitamente alla segnalazione del settore disciplinare per il quale optano, nel caso siano individuati più settori scientifico-disciplinari per il Dottorato ai sensi del successivo art. 13 comma 7. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le



diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in italiano o in inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio Docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti, di elevata qualificazione, nominati dal Collegio Docenti, di seguito denominati valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita dall'art. 13 del presente Regolamento. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. L'esame finale di dottorato può essere sostenuto una sola volta.

2. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

3. Dopo la discussione della tesi, il dottore di ricerca ha l'obbligo di depositare copia della stessa, in formato elettronico, nella banca dati d'Ateneo che ne cura la trasmissione presso le Biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.

4. Previa autorizzazione del Collegio Docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

Articolo 13 - Commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca

1. A partire dal 1° novembre di ogni anno accademico vengono espletate le procedure per la designazione e la nomina delle Commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. Le Commissioni restano validamente in funzione per le due sessioni di esami finali del ciclo di dottorato.

2. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca sono nominate con Decreto del Rettore o suo delegato e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti il Dottorato. Almeno due membri devono appartenere a Università diverse da "Sapienza", anche straniere e non devono far parte del Dottorato. Della Commissione giudicatrice non può far parte alcun soggetto che sia o sia stato nell'ultimo biennio membro del Collegio del Dottorato stesso. Tale disposizione si applica anche per i dottorati attivati ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento.

3. Nel caso di tesi particolarmente specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.



4. I membri della Commissione sono scelti dai Consigli di Dipartimento tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei docenti, che provvederà, altresì a designare tre supplenti e gli eventuali esperti.
5. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione per due cicli consecutivi.
6. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, dei componenti la Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.
7. Per i Dottorati multidisciplinari possono essere individuati dal Collegio dei docenti, ciclo per ciclo, più settori nell'ambito dello stesso Dottorato e può essere pertanto prevista una pluralità di Commissioni.

Articolo 14 – Scuole di Dottorato

1. Istituzione

Allo scopo di realizzare una migliore organizzazione del terzo livello di formazione universitaria, sono istituite le Scuole di Dottorato.

Le proposte di istituzione di Scuole di Dottorato dovranno essere formulate dai Dottorati stessi, approvate dal Senato Accademico, previo parere delle relative strutture di riferimento.

Le Scuole raccolgono al loro interno e organizzano i Corsi di Dottorato partecipanti alla Scuola stessa con l'obiettivo di valorizzare le sinergie rese possibili dal contesto culturale comune ai singoli dottorati afferenti.

A tal fine, le Scuole di Dottorato promuovono, organizzano e gestiscono lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali, didattiche, attuali e future, comuni ai diversi Corsi di dottorato afferenti alle stesse.

Le Scuole di Dottorato si propongono, inoltre, una progressiva internazionalizzazione delle attività formative e di ricerca, favorendo l'apertura a studenti stranieri e la collaborazione didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali e internazionali.

All'atto della costituzione, le Scuole indicano i Corsi di Dottorato di Ricerca alle stesse afferenti.

2. Organi

Sono organi della Scuola:

- a) il Direttore della Scuola (di seguito Direttore)
- b) il Segretario della Scuola (di seguito Segretario)
- c) il Consiglio Direttivo della Scuola (di seguito Consiglio Direttivo)

3. Direttore della Scuola

Il Direttore rappresenta la Scuola, ne coordina le attività, presiede il Consiglio Direttivo.

Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta degli stessi. L'incarico di Direttore ha durata triennale e non è consecutivamente rinnovabile.

4. Consiglio Direttivo della Scuola

Il Consiglio Direttivo è costituito dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola.



Il Consiglio Direttivo, nella piena salvaguardia dell'autonomia scientifica e culturale dei singoli Corsi di Dottorato, svolge le seguenti attività:

- elegge il Direttore;
- individua le linee di sviluppo generali della Scuola;
- favorisce il periodico confronto di idee ed esperienze tra i diversi Corsi di Dottorato;
- promuove il coordinamento delle attività culturali e didattiche dei distinti Corsi di Dottorato, individuando in particolare quelle che possono interessare una pluralità o la totalità di essi;
- individua le tematiche culturali a carattere generale ed in relazione ad esse promuove ed organizza attività formative proprie ed ulteriori rispetto a quelle promosse dai singoli Corsi;
- promuove la collaborazione didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali e internazionali;
- nel rispetto del potere decisionale dell'Università, svolge una prima attività istruttoria in merito all'attivazione o disattivazione dei corsi e/o curricula e alle relative richieste dei posti e delle borse;
- approva eventuali modifiche al Regolamento della Scuola.

Il Consiglio delibera:

- a maggioranza semplice per quel che concerne le attività specifiche della Scuola;
- a maggioranza assoluta dei suoi componenti in ordine alla nomina del Direttore;
- con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto in riferimento alle proposte di modifiche del Regolamento della Scuola, variazioni di dotazioni, termini di finanziamento.

Articolo 15 – Cooperazione internazionale

“Sapienza” promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nel settore dei Dottorati di Ricerca. A tal fine promuove e stipula, con Università straniere, accordi inter-istituzionali che definiscono le modalità di attuazione della cooperazione e l'eventuale rilascio del titolo congiunto o del doppio/multiplo titolo di Dottore di Ricerca. In particolare “Sapienza” stipula convenzioni con Università straniere per lo svolgimento di tesi di dottorato in co-tutela, per il riconoscimento della mobilità internazionale, per l'attivazione di Dottorati internazionali.

Articolo 16 – Tesi di Dottorato in co-tutela

1. Le convenzioni disciplinano le modalità di attuazione del programma di co-tutela e sono stipulate a favore di singoli dottorandi previa approvazione del Collegio dei Docenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la preparazione della tesi effettuata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni;
- b) la nomina di due Direttori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università cooperante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i Direttori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale. I Direttori di tesi (per parte italiana) possono appartenere ad Università diverse da “La Sapienza”;



- c) la redazione e la discussione della tesi in parte nella lingua dell'Università cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo.
- d) la Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, sarà composta da studiosi espressi dalle due Istituzioni in numero pari e dovrà comprendere almeno quattro membri, esclusi i Direttori di tesi che possono partecipare alla discussione della tesi ma non alla valutazione.
- e) ognuna delle due Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto. Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela" con l'Università di.....".
- f) la co-tutela di tesi di Dottorato può essere attivata non oltre il diciottesimo mese dall'inizio del Corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio dei Docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione della co-tutela. In questo caso, il Collegio dei Docenti dovrà tuttavia contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale.
- g) entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Collegio dei Docenti procederà alla valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso le Università partner ai fini dell'ammissione all'anno successivo.

Articolo 17 – Menzione di “Doctor Europaeus”

1. La certificazione Doctor Europaeus è un label aggiuntivo al titolo di dottore di ricerca che viene rilasciato a livello nazionale. Tale certificazione deve rispettare le condizioni della Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei paesi della UE, recepite dalla European University Association (EUA).

2. La certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus potrà essere rilasciata dall'Ateneo, su richiesta del Dottorando, previa delibera del Collegio dei Docenti, qualora sussistano le seguenti quattro condizioni:

- a) le valutazioni sul lavoro di tesi devono essere redatte da almeno due professori provenienti da due Università di due paesi dell'Unione Europea diversi da quello in cui la tesi viene discussa;
- b) almeno un membro della commissione giudicatrice deve appartenere ad un paese dell'Unione Europea diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
- c) parte della discussione deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea diverse da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
- d) la ricerca presentata nella tesi deve essere stata svolta, in parte, durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese dell'Unione Europea.

Articolo 18 – Dottorati internazionali

1. Qualora il livello di armonizzazione raggiunto fra l'ordinamento universitario italiano e quello di un altro Paese o altri Paesi lo consenta, possono essere istituiti Dottorati internazionali mediante stipula di appositi accordi inter-istituzionali.

2. I requisiti richiesti per l'attivazione di Dottorati con mobilità internazionale e finalizzati al rilascio di un certificato aggiuntivo al titolo, sono identici a quelli dei dottorati nazionali.



3. Gli accordi inter-istituzionali per i dottorati internazionali che portano al conferimento di titolo doppio/multiplo o congiunto dovranno essere conformi ai seguenti principi:

- a) riferimento al quadro normativo in materia di dottorato dei paesi/istituzioni cooperanti;
- b) il progetto scientifico e il piano formativo, adeguatamente strutturati e motivati, dovranno evidenziare in via specifica le ragioni che rendono opportuna l'istituzione di un Dottorato internazionale;
- c) il Collegio dei docenti dovrà essere composto da non meno di sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, o posizioni equivalenti negli enti stranieri, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso a posizioni equivalenti negli enti stranieri, di fama internazionale e di documentata produzione scientifica valida nell'ultimo quinquennio, con una presenza bilanciata di studiosi appartenenti alle sedi proponenti. La presenza di studiosi di "Sapienza" non potrà comunque essere inferiore a tre;
- d) il Coordinatore del programma dovrà essere eletto dal Collegio dei docenti;
- e) l'apporto in termini di risorse materiali e finanziarie, in qualsiasi forma (borse di studio, spese di funzionamento, uso di spazi e laboratori), di ciascuna Università partecipante dovrà essere bilanciato tra le sedi, senza vincoli di destinazione quanto alla nazionalità dei dottorandi che fruiscono direttamente o indirettamente delle risorse, fermo restando che l'apporto in termini di borse di studio non può essere inferiore a 4;
- f) per le modalità di ammissione degli studenti devono essere previste procedure che assicurino un'adeguata valutazione dei candidati su base paritaria e non discriminante. Specifiche modalità e criteri per l'ammissione ai corsi di dottorato internazionali, determinati dal Collegio dei docenti, vanno espressamente indicati nel testo del bando rispettando comunque i principi di selettività e trasparenza nonché idonea valutazione comparativa dei candidati indipendentemente dalla loro nazionalità.
- g) gli accordi inter-istituzionali dovranno indicare le modalità di composizione delle Commissioni di ammissione che dovranno essere composte da studiosi designati dalle sedi partecipanti; tali studiosi potranno anche non appartenere alle sedi proponenti. Nessuno può far parte della Commissione per più di una volta in un triennio;
- h) le Commissioni di valutazione finale sono composte da docenti designati dalle università partecipanti secondo le modalità indicate dagli accordi inter-istituzionali e potranno anche non appartenere alle sedi proponenti. Nessun membro può far parte della Commissione per più di una volta in un biennio;
- i) per quanto non espressamente indicato si rimanda alle specifiche degli accordi inter-istituzionali;
- j) gli accordi inter-istituzionali non potranno avere validità superiore a tre anni ma sono automaticamente rinnovate per un triennio salvo recesso anticipato da parte di uno dei partner.

4. Le proposte, sia di nuovo accordo inter-istituzionale che di rinnovo, dovranno essere corredate dal parere favorevole del Consiglio di Dipartimento. Gli organi di "Sapienza" valuteranno le proposte, previo parere della Commissione istruttoria di cui all'Art. 2, comma 4, che si esprimerà anche in merito alla congruenza del testo



degli accordi con i criteri di cui al comma precedente nonché, in caso di rinnovo, sulla base di una relazione scritta sullo svolgimento del dottorato e sui risultati ottenuti nel triennio precedente. “Sapienza” potrà contribuire alle spese di funzionamento, finanziariamente o mettendo a disposizione altre risorse, ovvero con borse di studio, impegnandosi per ciascun triennio di durata dell’accordo inter-istituzionale.

5. I Dottorati internazionali già esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni che precedono al momento del rinnovo della convenzione in essere. Resta fermo il principio che la competenza a stipulare l’accordo è del Rettore, sentito il parere della Commissione istruttoria. Gli uffici amministrativi di competenza dovranno essere tempestivamente informati dell’avvio della negoziazione di accordi finalizzati all’istituzione di corsi di dottorato internazionali e provvederanno all’avvio delle procedure di stipula da parte del Rettore e all’eventuale approvazione da parte degli organi collegiali di “Sapienza”.

Articolo 19 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia di Dottorato.

Articolo 20 – Norma Transitoria

In prima applicazione i 16 componenti “obbligatori” facenti parte del Collegio dei Docenti devono essere in possesso di requisiti analoghi a quelli utili per diventare professori ordinari.